

REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA**-e-****AMBIENTALE SRL**

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI
MERCEOLOGICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE DI
CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(ART. 1 COMMA 2 LETT. A) LEGGE 120/2020 E SS.MM.II.)**

Lotto 6 Rosignano Marittimo, Collesalveti;

(parte integrante e inscindibile della RdO)

REA • Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Località Le Morelline 2 • 57016 - Rosignano Marittimo (LI)

T. 0586.76511 • info@reaspa.it • reaspa@pec.it • P.I. 01098200494 • www.reaspa.it



Sommario

Sommario.....	2
ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI	4
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ART. 3 – DURATA.....	4
ART. 4 – QUALIFICHE DEL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO.....	5
ART. 5 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE	5
ART. 6 - OBBLIGHI DELLA REA SPA.....	6
ART. 7 – RESPONSABILE OPERATIVO DEL SERVIZIO.....	6
ART. 8 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 9 – CORRISPETTIVI	7
ART. 10– PAGAMENTI ED ASSUNZIONE DELL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA.....	8
ART. 11 - POLIZZE ASSICURATIVE	10
ART. 12 – INADEMPIMENTI E PENALI.....	11
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 14 – RECESSO DI REA SPA.....	13
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO.....	13
ART. 16 – SUBAPPALTO.....	13
ART. 17 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE.....	14
ART. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	15
ART. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI NORMATIVA ANTIMAFIA.....	16
ART. 20- MODIFICHE E INTEGRAZIONI	16
ART. 21 - TASSE E SPESE	16
ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
ART. 23 - RISERVATEZZA.....	17
ART. 24 – DOMICILIO CONTRATTUALE	17
ART. 25 - MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	18
ART. 26 - FORO COMPETENTE	19
ART. 27 – NORME DI RINVIO	19

Il presente Contratto è stipulato nella data risultante dalla firma digitale da ciascuna parte apposta, ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC

Tra

REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA con sede legale in Rosignano Solvay (Li) – Loc. Le Morelline due, Codice fiscale e Partita IVA 01098200494 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno N. LI-98420, in persona del Legale rappresentante ed Amministratore Unico Avv. Marco Giunti, nato a Livorno il 30/05/1957 – C.F. GNTMRC57E30E625B munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità **“REA SPA”**)

e

AMBIENTALE SRL con sede legale in Viale Gran Bretagna, 9 – Z.I. – 73100 Lecce - Codice fiscale e Partita IVA 02041700747 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lecce 02041700747, in persone di Daniele Serafini che interviene in forza di Legale rappresentante (di seguito l’**“Appaltatore”**)

REA SPA e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

premessi che

- a) Retiambiente SpA ha svolto per conto delle Società Controllate la RdO “richiesta di offerta per il servizio di campionamento e analisi merceologiche nell’ambito del progetto regionale di caratterizzazione dei rifiuti solidi urbani” il cui lotto n° 6 è stato aggiudicato a: AMBIENTALE SRL;
- b) l’Appaltatore, quale soggetto affidatario dell’esecuzione del Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi affidati con il presente Contratto, per garantirne, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1655 cod. civ., l’esecuzione a regola d’arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari;
- c) è interesse, pertanto, delle Parti disciplinare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente Contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all'esecuzione dello stesso.

1.2 Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti:

- Allegato “A”: [D.U.V.R.I.]
- Allegato “B”: [Polizza/e assicurativa/e dell'Appaltatore]
- Allegato “C”: [Offerta economica dell'Appaltatore presentata in sede di gara]
- Allegato “D”: [Specifiche tecniche, già allegato 3 dell'RdO]

1.3 L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è soggetta alla osservanza piena, assoluta e incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dalla documentazione di cui al di precedente punto, nonché tutte le disposizioni normative *pro tempore* vigenti. Tutti i relativi obblighi e oneri sono compresi e compensati nel corrispettivo di cui al presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Con il presente Contratto la REA SPA affida all'Appaltatore che con la sua organizzazione attrezzature e risorse umane, accetta, a fronte di un corrispettivo, fisso e invariabile, omnicomprendente, l'esecuzione del servizio di campionamento e analisi merceologiche nell'ambito del progetto regionale di caratterizzazione dei rifiuti solidi urbani per il lotto 6.

2.2 Per i luoghi di esecuzione del servizio ed attività richieste si rinvia integralmente a quanto riportato nel documento “Specifiche tecniche” di cui all'ALLEGATO D al presente Contratto.

2.3 Tutte le attività previste dal presente Contratto devono essere eseguite a regola d'arte, nel rispetto di tutta la normativa vigente, da personale qualificato, addestrato e formato sulle specifiche attività previste.

ART. 3 – DURATA

3.1 Il Contratto prevede la realizzazione di tre campagne di analisi che si svolgeranno presuntivamente in un arco temporale pari a 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del Procedimento).

L'Appaltatore si obbliga a dare avvio al servizio entro 1 giorno naturale e consecutivo dalla data di sottoscrizione del Contratto o dalla data del provvedimento di esecuzione anticipata.

3.2 Ciascuna campagna durerà 3 settimane consecutive per permettere all' Appaltatore la completa esecuzione delle analisi. Dette campagne saranno effettuate sui medesimi giri di raccolta ("gite") e comporterà l'intercettazione di diversi flussi di rifiuto secondo le modalità tradizionali locali di gestione del servizio (porta a porta e/o stradale). Il rifiuto sarà quindi trasportato verso l'impianto di trasferimento (o destinazione) dove il personale di laboratorio opererà la cernita al fine della rappresentazione merceologica del rifiuto raccolto.

ART. 4 – QUALIFICHE DEL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

4.1 L'Appaltatore, nell'ambito del Contratto, mette a disposizione personale qualificato all'esecuzione del servizio delle prestazioni richieste, in particolare il personale deve avere i requisiti minimi previsti dalla normativa di riferimento del settore e da ogni altro adempimento richiesto dal Dlgs. n. 81/2008 e s.m.i.i.

4.2 Per ogni altra attività, l'Appaltatore opera nel rispetto della normativa di settore relativa alle attività di campionamento e analisi, al fine di garantire la qualità del servizio.

4.3 L'Appaltatore è tenuto a fornire l'evidenza delle suddette qualifiche prima della stipula del Contratto di Appalto.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

5.1 Fermo restando quanto indicato negli articoli precedenti, l'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è tenuto a rispettare le modalità di seguito elencate.

5.2 L'Appaltatore, nell'esecuzione di tutte le attività previste dal presente Contratto, deve garantire, l'osservanza delle disposizioni attualmente vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. dell'esecuzione del Contratto qualsiasi richiesta di variazione sui sistemi di cui al presente Contratto.

5.3 L'Appaltatore durante l'esecuzione del servizio ha inoltre l'obbligo di:

- attenersi alle procedure stabilite da REA SPA per l'ingresso e la permanenza del proprio personale presso il sito in cui saranno svolte le analisi;
- effettuare il servizio senza arrecare alcun pregiudizio e/o danno, neppure indiretto, al sito, al personale, ad eventuali soggetti terzi nonché alle attività ivi esercitate;
- attenersi a tutte le norme di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti nonché a tutte le prescrizioni e agli atti amministrativi, comunque denominati e da chiunque emanati anche solo indirettamente afferenti al sito in cui saranno svolte le analisi.

5.4 È fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare attrezzature e mezzi d'opera di proprietà di REA SPA se non espressamente autorizzato per iscritto da REA SPA medesima.

5.5 La REA SPA ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell'esecuzione del Contratto, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, l'esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. Qualora il Direttore dell'esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, le comunica all'Appaltatore, assegnandogli un termine perentorio entro il quale quest'ultimo deve adeguarsi alle disposizioni impartite.

5.6 Fermo restando quanto espresso al punto precedente ogni attività svolta dall'Appaltatore è soggetta a verifica finale da parte del DEC.

5.7 Ogni attività dell'Appaltatore deve essere svolta in conformità alla normativa vigente in materia ambientale. Per quelle attività per le quali lo ritiene opportuno, la REA SPA fornisce all'Appaltatore, anche attraverso eventuali momenti formativi ai quali l'Appaltatore è tenuto a partecipare, le informazioni e le indicazioni necessarie.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLA REA SPA

6.1 Fermi restando gli altri obblighi previsti nel presente Contratto, la REA SPA si impegna a:

- a) Controllare la corretta esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, oltre che verificare il rispetto, da parte di quest'ultimo, di tutte le prescrizioni di legge e contrattuali;
- b) fornire all'Appaltatore ogni informazione utile e/o necessaria alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e delle disposizioni in materia di sicurezza;
- d) provvedere al pagamento del corrispettivo previsto all'art. 9;
- e) eseguire puntualmente ed in buona fede tutte le obbligazioni previste a suo carico nel presente Contratto.

6.2 Oltre agli obblighi di cui al presente Contratto ed a quelli normativamente previsti, nessun altro onere è imputabile alla REA SPA a qualsivoglia altro titolo.

ART. 7 – RESPONSABILE OPERATIVO DEL SERVIZIO

7.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Dott. Riccardo Galatà

Il responsabile operativo dell'Appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: rgalata@ambientalesrl.it ed al seguente telefono mobile: 3489188622

7.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

ART. 8 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 REA SPA nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) il seguente soggetto: Turchi Stefano – mail: stefano.turchi@reaspa.it – tel. 347/7765681

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC. .

8.2 REA SPA si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

ART. 9 – CORRISPETTIVI

9.1 Per l'esatta e completa esecuzione delle attività di analisi di cui al presente Contratto, la REA SPA riconosce all' Appaltatore la somma di € 5.040,00 oltre iva di Legge, compresi oneri da interferenza.

9.2 L'Appaltatore, al termine di ciascuna campagna di analisi emette fattura in regime di split payment “scissione dei pagamenti” ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, riportando in essa la descrizione dei servizi resi.

9.3 Le Parti convengono che gli importi, risultanti dall'Offerta presentata dall'Appaltatore, hanno natura fissa e invariabile e sono i seguenti:

CER	Frazione	Prezzo singola analisi
200301	Rifiuto urbano non differenziato	€ 290,00
200108	Frazione Organica compostabile	€ 330,00
200101	Carta e cartone	€ 220,00

ART. 10- PAGAMENTI ED ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

10.1 Le fatture emesse dall'Appaltatore devono essere intestate e inviate a REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA al seguente indirizzo di posta elettronica: roberta.lami@reaspa.it

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): ZC734A8C0D.

La sua mancata indicazione determina la sospensione del pagamento della fattura di cui sopra. In tal caso la REA SPA non è responsabile e non implica il diritto dell'Appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

10.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 6.

10.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa: 02041700747

- *(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):*

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;

Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;

CCNL applicato: _____;

10.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

REA SPA, al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il

termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

10.5 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore e REA SPA riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del Contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a REA SPA che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del Contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a REA SPA gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;

- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a REA SPA ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Livorno, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

10.6 È facoltà di REA SPA compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di REA SPA.

10.7 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: ZC734A8C0D.

ART. 11 - POLIZZE ASSICURATIVE

11.1 L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la REA SPA da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso REA SPA o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente Contratto.

In particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando REA SPA da qualsiasi responsabilità.

11.2 Per i suddetti motivi l'Appaltatore consegna alla REA SPA, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, la polizza assicurativa nr. _____ emessa dall'Agenzia di _____ avente le seguenti condizioni e garanzie minime:

- ✓ validità non inferiore alla durata dell'appalto;
- ✓ massimale per sinistro, persona o cosa non inferiore ad € _____;
- ✓ copertura dei danni derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa, inclusi i danni da inquinamento derivanti dallo svolgimento del servizio;
- ✓ copertura anche di una garanzia RCO avente il medesimo massimale di cui sopra.

11.3 Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a REA SPA.

11.4 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del Contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, REA SPA si riserva la facoltà di risolvere il Contratto fatto salvo il diritto di REA SPA al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

11.5 Eventuali danni di cui sia responsabile l'Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

ART. 12 – INADEMPIMENTI E PENALI

12.1 L'Appaltatore non potrà sospendere in via unilaterale le attività previste dal Contratto, nemmeno quando siano in atto contestazioni e/o controversie con REA SPA. La sospensione unilaterale delle attività ad opera dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale, sulla base del quale la REA SPA potrà richiedere la risoluzione di diritto del Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore qualora questi, dopo aver ricevuto dalla REA SPA a mezzo PEC una diffida a riprendere le attività entro un dato termine indicato da quest'ultima, non vi abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione, ivi compreso ogni risarcimento del danno.

12.2 Le Parti convengono che per ciascun giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna delle singole analisi - per causa esclusivamente imputabile all'Appaltatore e non dipendente da cause di forza maggiore - l'Appaltatore corrisponderà alla REA SPA una penale giornaliera pari ad € 50,00.

12.3 Le Parti convengono che in caso di mancato rispetto del giorno concordato dalle Parti per l'effettuazione del campionamento, l'Appaltatore corrisponderà alla REA SPA una penale forfettaria di € 100,00 (euro cento/00).

12.4 A seguito dell'avvenuto riscontro e quantificazione delle penali comminate all'Appaltatore, REA SPA procederà ad inviare allo stesso una comunicazione, via PEC, indicante l'ammontare delle penali e/o dei danni e le relative motivazioni.

In ogni caso è fatto salvo il diritto della REA SPA al risarcimento del maggior danno subito nonché la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore.

12.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

12.6 REA SPA compensa l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1 Oltre alle singole ipotesi espressamente previste nel Contratto, le Parti concordano che la REA SPA ha facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta all'Appaltatore, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni, al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:

- a. fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla REA SPA;
- b. manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio;

- c. violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui all'art. 15 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- d. subappalto non autorizzato dalla REA SPA o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia;
- e. inadempimento accertato dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sulle assicurazioni obbligatorie del personale, mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza, mancato rispetto delle ingiunzioni disposte al riguardo dalla REA SPA, dal Responsabile del Procedimento o dal RSPP della REA SPA;
- f. mancato avvio delle prestazioni entro la data stabilita per causa imputabile al medesimo Appaltatore;
- g. ritardo nell'esecuzione del servizio, pari o superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi;
- h. sospensione delle attività da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo per un termine superiore a giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi;
- i. abbandono del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore, salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ad esso non imputabili;
- j. mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti da REA SPA, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati da REA SPA e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- k. mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della polizza assicurativa;
- l. la commissione di uno dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e mancato rispetto dei principi contenuti nel "Codice Etico" di REA SPA;
- m. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso sito di analisi al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure di altro personale ispettivo per lo specifico appalto;
- n. violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 11 del presente Contratto;
- o. in ogni altra ipotesi espressamente prevista dal presente Contratto.

13.2 In ogni caso di risoluzione, REA SPA, oltre all'applicazione delle penali espressamente previste, procederà a compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 14 – RECESSO DI REA SPA

14.1 REA SPA ha altresì il diritto di recedere in qualunque momento dal Contratto, previo preavviso di 20 (venti) giorni, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante PEC.

14.2 Qualora la REA SPA receda dal Contratto, all’Appaltatore saranno riconosciuti, con riferimento al momento dell’invio della comunicazione il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al Contratto,

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

15.1 E’ vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma.

15.2 La cessione del credito è ammessa nei limiti di legge. In caso di cessione del credito è obbligo sia del cedente che del cessionario assumere tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione, da parte dell’Appaltatore, di quanto previsto nel presente articolo comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 13, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

ART. 16 – SUBAPPALTO

16.1 L’Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l’Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall’art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

16.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la REA SPA dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla REA SPA direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 10, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

16.3 L'Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del Contratto di subappalto presso la REA SPA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere alla REA SPA:

✓ al momento del deposito del Contratto di subappalto presso la REA SPA, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dalla documentazione di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;

✓ copia autentica del Contratto;

✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

16.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 17 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

17.1 L'Appaltatore è responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso REA SPA sia verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione dei servizi del Contratto ed è parimenti responsabile dei sinistri e dei danni, anche fortuiti, derivanti agli

addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto REA SPA nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

17.2 Nel caso in cui a REA SPA dovessero essere contestate o applicate sanzioni per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio dell'Appaltatore sia riguardo agli aspetti amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne per l'intero REA SPA da qualsiasi conseguenza, anche economica, derivante dal proprio comportamento in violazione di qualsivoglia normativa.

17.3 REA SPA è espressamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, arrecato da terzi all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché nei confronti del suo personale.

17.4 L'Appaltatore assume ogni responsabilità civile verso terzi (ivi compreso REA SPA) per eventuali danni cagionati a persone o cose in relazione al servizio, esonerando sin d'ora REA SPA da ogni o qualsiasi responsabilità al riguardo.

17.5 L'Appaltatore è tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e sarà in ogni caso tenuto a risarcire i danni subiti da REA SPA e/o da terzi, in dipendenza o in occasione dell'esecuzione del servizio, anche in caso di sospensioni, ed a sollevare e tenere indenne REA SPA stessa ed il suo personale da ogni corrispondente richiesta.

17.6 L'Appaltatore si impegna in ogni caso a manlevare e tenere indenne la REA SPA da eventuali richieste risarcitorie e da qualsivoglia danno, costo e spesa causata e/o dovuta al mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore o dei suoi eventuali subappaltatori, degli obblighi di cui al Contratto.

ART. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

18.1 I servizi appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Appaltatore è tenuto al rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., "Norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", e di tutte le norme inerenti all'utilizzo delle apparecchiature per lo svolgimento delle attività inerenti il presente Contratto.

18.2 L'Appaltatore è tenuto, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datori di lavoro (REA SPA e Appaltatore) in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

18.3 L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla REA SPA ogni variazione relativa alle informazioni e ai documenti di cui ai punti precedenti.

ART. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI NORMATIVA ANTIMAFIA

19.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto, in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la RREA SPA provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

19.2 Parimenti il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del Contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la REA SPA provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

19.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per REA SPA.

19.4 Resta salvo il diritto di REA SPA al risarcimento dei maggiori danni subiti.

ART. 20- MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il Contratto prevale su ogni altra precedente intesa, verbale o scritta, eventualmente intervenuta tra le Parti in merito al medesimo oggetto. Qualsiasi modifica e/o integrazione del Contratto, conseguente anche al necessario affinamento derivante dalla procedura di gara, dovrà farsi di comune Contratto tra le Parti soltanto per iscritto.

ART. 21 - TASSE E SPESE

Eventuali tasse, imposte, spese (bolli e registro) e oneri relativi al Contratto saranno a esclusivo ed integrale carico dell'Appaltatore.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2019 ai propri rappresentanti i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente Contratto e per gli adempimenti strettamente connessi all'instaurazione e alla gestione dello stesso. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi

espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

ART. 23 - RISERVATEZZA

23.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati le notizie, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. Si precisa che tali di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con REA SPA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

23.2 L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

23.3 L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

23.4 In caso di grave inosservanza degli obblighi di riservatezza citati, REA SPA ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a REA SPA.

23.5 L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione a REA SPA.

23.6 L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in termini di riservatezza dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2019, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 24 – DOMICILIO CONTRATTUALE

24.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, le Parti eleggono i seguenti rispettivi domicili:

Per la REA SPA a:	Per l' Appaltatore a:
Loc. Le Morelline due, snc	Via
Cap Città 57016 Rosignano Solvay (Li)	Cap Città

c.a. SIG. STEFANO TURCHI	c.a.
Email: stefano.turchi@reaspa.it	Email:
PEC: reaspa@pec.it	PEC:

24.2 Ogni avviso e comunicazione tra le Parti deve essere effettuata per iscritto mediante PEC agli indirizzi/riferimenti sopra indicati.

24.3 Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intenderà validamente inoltrata se effettuata agli indirizzi di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice Civile e/o del Codice di Procedura Civile.

24.4 Eventuali variazioni dei dati inerenti a ciascuna delle Parti dovranno essere tempestivamente comunicati via fax da una Parte all'altra.

ART. 25 - MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001

25.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che REA SPA ha adottato il Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, di cui il Codice Etico costituisce parte integrante e che tale ultimo documento è stato dallo stesso consultato sul sito web della REA SPA.

25.2 Le Parti convengono che l'assunzione di comportamenti, ad opera dell'Appaltatore, difformi o in contrasto con i principi del Codice Etico potrà costituire inadempimento degli obblighi scaturenti dal rapporto attualmente in essere e, in ipotesi di maggiore gravità, determinare la risoluzione del Contratto, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da REA SPA. Eventuali segnalazioni potranno essere inviate all'Organismo di Vigilanza e indirizzate alla sede legale di REA SPA.

25.3 L'Appaltatore dichiara inoltre:

- ✓ di essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi alla piena osservanza del medesimo;
- ✓ di non essere mai stato rinviato a giudizio per i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001;
- ✓ di non assumere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 a carico di REA SPA comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

26.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la REA SPA e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Livorno.

ART. 27 – NORME DI RINVIO

27.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

REA SPA
L'Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti

AMBIENTALE SRL
Il Legale Rappresentante
Daniele Serafini

Ambientale Srl e REA Spa dichiarano di aver attentamente esaminato e di accettare tutte le clausole che precedono ed, in particolare, di aver esaminato con attenzione e approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., i seguenti articoli: 3 (DURATA DELL'APPALTO); 9 (CORRISPETTIVO DELL'APPALTO); 11 (POLIZZE ASSICURATIVE); 12 (INADEMPIMENTI E PENALI); 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO); 14 (RECESSO DI REA SPA); 15 (CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO); 16 (SUBAPPALTO); 17 (RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE); 18 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA); 25 (MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001); 26 (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE).

REA SPA
L'Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti

AMBIENTALE SRL
Il Legale Rappresentante
Daniele Serafini
